Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.
Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:
« Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia, non sia superiore a L. 200.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 19 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.
Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, contenente norme per la disciplina delle requisizioni;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme speciali relative alla disciplina dei consumi, modificato dal decreto-legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442, le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti del Codice di procedura penale, qualora appartengano all'imputato e non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere requisite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, a norma del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.
L'ordine di requisizione è diretto e notificato al cancelliere che ha in custodia le cose sequestrate.
L'indennità dovuta per la requisizione è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo.
Il termine previsto dall'art. 80 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, decorre dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento in forza del quale l'avente diritto può ritirare la somma versata in deposito giudiziario, ai sensi del comma precedente.
Le disposizioni di questo decreto si applicano anche quando non sia possibile accertare l'appartenenza delle cose sequestrate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 16 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

c) curano la regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza di cui al successivo articolo 15;

d) ricevono le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizzano a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia, che ritengano più adatte a provvedere;

e) decidono sui ricorsi contro la concessione ed il diniego di assegni continuativi e dei posti di ricovero e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, quando si adduca che importano violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accolgono i ricorsi, annullano le deliberazioni impugnate e provvedono in merito. Possono annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo;

f) provvedono alla nomina del personale di cui al successivo art. 13, nonchè alla determinazione del relativo stato giuridico e trattamento economico in modo comunque da non eccedere i limiti previsti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni.

Art. 4.

Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministro per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

Art. 5.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

Art. 6.

I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare le verifiche e perizie che credono necessarie al loro controllo. Le spese sono a carico degli istituti di assistenza e beneficenza, salva la rivalsa contro chi di ragione.

I Comitati provinciali possono richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per accertarne il funzionamento.

Art. 7.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si compone:

1) del prefetto che lo presiede;

2) del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

3) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalla Deputazione provinciale fra gli esperti in materia di assistenza e beneficenza o che ne siano particolarmente benemeriti;

4) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori;

5) di un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6) del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza in provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

Art. 8.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi od appalti degli istituti di assistenza.

Ai componenti del Comitato provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 9.

I membri del Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Comitato, aventi la residenza fuori del capoluogo della provincia, quando intervengono alle riunioni del Comitato, spetta la indennità di trasferta pari a quella dovuta in base alle leggi vigenti, da computarsi per gli estranei alla Amministrazione dello Stato nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado 6° ed il rimborso delle spese di viaggio calcolato a norma delle leggi stesse.

La medesima indennità è altresì corrisposta ai membri indicati nel n. 4 del precedente art. 7, estranei alla Amministrazione dello Stato i quali, per l'intervento alle riunioni del Comitato, perdano la giornata lavorativa.

Le indennità sono a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale.

Art. 10.

Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione del prefetto ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute del Comitato sono legalmente valide se vi intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 12.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Comitato e presieduta dal prefetto fino all'insediamento del nuovo Comitato.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura in carica non oltre sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. Entro tale termine deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato.

Art. 13.

Ogni Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha un ufficio diretto dal consigliere di prefettura, incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie.

Detto ufficio è costituito da uno o più impiegati, secondo le esigenze del servizio, distaccati possibilmente dall'Amministrazione provinciale o dall'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Ad uno degli impiegati sono affidate le funzioni di segretario del Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Le spese per il personale non distaccato e per il funzionamento dell'ufficio sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 14.

Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando

lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al Comitato stesso.

Art. 15.

E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perchè si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **174**.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all'estero o dei dispersi, alle quali spetti l'anticipazione di cui all'art. 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sarà corrisposta, allo stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all'estero o disperso, una somma nella misura stabilita nell'annessa tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dal Ministro per il tesoro.

Detta anticipazione s'intende effettuata a scomputo di quanto dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni già fatte — sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie — e gli assegni spettanti ai prigionieri stessi a norma dell'art. 40 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Il beneficio è concesso alle famiglie di coloro che risultino prigionieri, internati all'estero o dispersi da almeno un anno. Se lo stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura da almeno due anni, verrà corrisposta una seconda anticipazione di eguale ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

Per le anticipazioni previste dall'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 41 del citato R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 13. — FRASCA

Tabella

Grado o gradi equiparati del prigioniero internato o disperso	Somme relative all'anticipazione di un anno di cattività o dispersione
Ufficiali generali e ufficiali superiori	7.500
Capitani	6.500
Tenenti	5.500
Sottotenenti	5.000
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari	1.500
Sergenti maggiori	1.200
Sergenti	700
Caporali maggiori, caporali, soldati	600

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato*
BONOMI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto l'art. 15 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 2354 e 2633 del Codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Stanze di compensazione sono autorizzate ad effettuare il ritiro dei titoli azionari di società aventi la sede nel territorio occupato dal nemico, per operarne il frazionamento.

Il frazionamento dei titoli azionari viene eseguito contro annullamento — mediante perforazione — dei titoli originari, a richiesta degli aventi diritto e per il tramite di un notaio o di un agente di cambio, i quali certificheranno, con annotazione sul titolo, la identità del richiedente. Questi dovrà anche presentare apposita dichiarazione, con la quale assume la responsabilità della legittimità del titolo.

Art. 2.

Le operazioni di frazionamento saranno annotate cronologicamente dalla Stanza di compensazione su apposito registro, uno per società, vidimato a norma di legge, della cui istituzione dovrà, entro cinque giorni, darsi comunicazione alla locale Intendenza di finanza.

Art. 3.

I certificati provvisori risultanti dal frazionamento dovranno contenere tutte le indicazioni espresse nel titolo originario, e quindi anche quelle relative alla serie ed al numero del titolo originario medesimo, con l'aggiunta, per ciascun certificato provvisorio, di uno speciale numero d'ordine progressivo e saranno sottoscritti dal funzionario della Stanza di compensazione preposto alle operazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Stanza di compensazione, per il rilascio dei certificati provvisori, risultanti dal frazionamento, potrà chiedere un compenso in misura di L. 0,50 per ogni azione, con un minimo di L. 50 oltre il rimborso delle spese di bollo.

Art. 5.

La Stanza di compensazione dovrà provvedere alla consegna dei titoli annullati e del registro istituito per ciascuna società, di cui al precedente art. 2, alle società interessate, non oltre un mese dopo che le città, in cui esse hanno sede, siano tornate, in seguito all'avvenuta liberazione, sotto l'amministrazione della Autorità italiana ed, in ogni caso, non oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta liberazione della stessa sede.

Col sessantesimo giorno successivo a quello della liberazione della città, sede delle società interessate, cessa per le Stanze di compensazione la facoltà di cui all'art. 1.

All'atto della consegna, ciascuna società rimborserà alla Stanza di compensazione il costo del registro e la spesa sostenuta per la vidimazione e, nel termine di trenta giorni da detta consegna, riporterà sul libro dei soci le annotazioni contenute nello stesso registro.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato mentre, negli altri territori, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI — TUPINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 17 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.
Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

Art. 18. — « Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19. — « Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altre località previamente indicate.

Le assenze per malattia prefessionale e per infortunio non sono cumulabili con le assenze di malattia comune agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia ».

Art. 2.

L'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, è così modificato:

« Al personale in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1) personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2) personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1944, dei Comuni sotto indicati;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali per l'esercizio 1944, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuno di essi indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Agrigento:		
Canicattì	L.	1.000.000
Licata	»	1.100.000
Porto Empedocle	»	1.000.000
Sciacca	»	1.100.000
Bari:		
Altamura	L.	480.000
Andria	»	2.000.000
Barletta	»	1.500.000
Bisceglie	»	800.000
Bitonto	»	600.000
Canosa di Puglie	»	1.000.000
Corato	»	1.400.000
Gioia del Colle	»	750.000
Gravina di Puglie	»	600.000
Molfetta	»	1.560.000
Santeramo in Colle	»	600.000
Terlizzi	»	630.000
Trani	»	1.000.000
Cagliari:		
Iglesias	L.	400.000
Catania:		
Acireale	L.	550.000
Cosenza:		
Corigliano Calabro	L.	600.000
Rossano Calabro	»	650.000
Enna:		
Leonforte	L.	690.000
Piazza Armerina	»	1.050.000
Valguarnera	»	500.000
Littoria:		
Priverno	L.	500.000
Messina:		
Milazzo	L.	500.000
Palermo:		
Bagheria	L.	800.000
Corleone	»	400.000
Monreale	»	500.000
Termini Imerese	»	500.000
Ragusa:		
Comiso	L.	600.000
Ispica	»	400.000
Modica	»	2.000.000
Vittoria	»	1.000.000
Salerno:		
Eboli	L.	400.000
Cava dei Tirreni	»	1.000.000
Siracusa:		
Augusta	L.	850.000
Lentini	»	800.000
Noto	»	1.140.000
Trapani:		
Alcamo	L.	1.500.000
Castelvetrano	»	1.000.000
Erice	»	590.000
Marsala	»	7.400.000
Mazara del Vallo	»	2.000.000
Totale	L.	45.790.000

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

comm. dott. Alfredo De Liguoro, delegato governativo;
il direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
cav. Raffaele Giura, per la Stanza di compensazione;
gr. uff. Luigi Del Gaizo, gr. uff. Raffaele Iandoli, cav. Silvestro D'Errico e sig. Italo Forti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

cav. dott. Armando Pacenza, delegato governativo;
cav. uff. Lorenzo Ricciardi, per l'Istituto di emissione;
dott. Stanislao Fusco, dott. Arturo Lando e sig. Alessandro Squadrilli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: Soleri

(627)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Soprastampa di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle vigenti tariffe postali, di soprastampare con nuovi prezzi alcune carte valori postali, per renderle di più largo consumo;

Ritenuta anche la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, i rilevanti quantitativi, esistenti presso il Magazzino centrale delle carte valori postali, di francobolli della sedicente repubblica sociale italiana e di cartoline portanti la soprastampa della repubblica stessa sul francobollo e il fascio repubblicano sullo stemma dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le soprastampe delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1,20;

2) francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2;

3) cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di L. 1,20;

4) cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I.) da cent. 30 col valore di L. 1,20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle soprastampe di cui all'articolo precedente sono le seguenti:

Francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1,20: sono soprastampati con cinque linee orizzontali che annullano le diciture ed il valore posto nella parte inferiore del francobollo. Sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

Il nuovo valore « Lire 1,20 » è impresso in alto a sinistra sopra la dicitura « Hostium rabies diruit ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2: sono soprastampati come appresso indicato:

Le diciture poste in alto sono annullate con tre linee orizzontali; sotto queste linee, a sinistra, è impresso il nuovo valore « 2 lire »; le diciture e il valore, posti in basso, sono annullati con cinque linee orizzontali; sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con due rettangolini, composti ciascuno di otto linee orizzontali, posti agli angoli inferiori del francobollo in modo da annullare il valore e i due fasci littori.

Sotto il francobollo è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 » racchiuso in un rettangolino.

Sullo stemma dello Stato posto al centro della cartolina, è soprastampato il nuovo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I.) da cent. 30 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con un rettangolo pieno che copre interamente il francobollo e con un ovale, pure pieno, che copre lo stemma dello Stato.

Sotto il francobollo, racchiuso in rettangolo, è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro rosso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
Cevolotto

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.
Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma;

Veduta la lettera in data 15 settembre 1943, n. 6070 prot., con la quale il comm. dott. Virginio Emiliani-Pescetelli, capo divisione del Ministero, fu nominato liquidatore dell'ente;

Ritenuto che il predetto liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni impartitegli, ha provveduto alla liquidazione delle attività di più pronto realizzo del Patronato, alla ripartizione percentuale fra gli aventi diritto delle somme ricavate ed al licenziamento degli impiegati addetti all'ufficio;

Considerata l'opportunità di dichiarare chiusa la liquidazione dell'ente, affidando ad una gestione di stralcio la trattazione degli affari non ancora definiti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma, è dichiarata chiusa ad ogni effetto di legge alla data del 31 marzo 1945.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1945 si dispone l'apertura di una gestione di stralcio avente sede presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con il compito di provvedere prontamente al disbrigo di tutte le pratiche non definite dalla liquidazione, nonchè al recupero dei crediti e di ogni altra attività con cui far fronte agli impegni ancora da soddisfare.

Art. 3.

Il dott. Cirioni Umberto, capo sezione del Ministero, è incaricato di presiedere alle operazioni dello stralcio, in sostituzione del comm. dott. Virginio Emiliani-Pescetelli, con l'obbligo di riferire mensilmente al Ministero sullo stato delle operazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(620)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11° del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di elevare proporzionalmente le tariffe postali per l'estero, relative ai servizi attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione è stabilita come segue:

1) *lettere*:
 a) primo porto di gr. 20 . . . . . . L. 5
 b) per ogni porto successivo di gr. 20. . » 3

2) *cartoline postali semplici* di Stato o dell'industria privata . . . . » 3

3) *diritto fisso di raccomandazione* . . . » 10

Il minimo di tassa per gli oggetti di corrispondenza insufficientemente francati provenienti dall'estero è stabilito in L. 2.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1945.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
Cevolotto

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(647)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione anzidetta, approvato con il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della citata Associazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sulla nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sulla sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1945, è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Croce gr. uff. dott. Paolino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti dott. comm. Antonio e Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Treves prof. ing. Scipione e Bianchi ing. Saverio, in rappresentanza degli industriali.

Sindaci supplenti:

Pilia dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(621)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma della legge sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69, relativo alla istituzione di una Lotteria nazionale, denominata « Italia », a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale « Italia » a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Regolamento della Lotteria « Italia »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria « Italia » è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) dal Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione dei soccorsi in Italia, membro;

7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) da un rappresentante della classe lottista, da designare dall'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I suddetti componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'ispettore generale per il lotto e le lotterie o da chi ne fa le veci;

2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

3) il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferirà circa i provvedimenti adottati nella prima adunanza del Comitato generale.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti della Lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno, per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 30.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percepita sui biglietti venduti è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI LORO OBBLIGHI

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 30 vengono rilasciate al venditore L. 5 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9

I venditori, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti in carico le matrici dei blocchetti venduti, con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito per ricevuta.

L'importo dei biglietti venduti (L. 25 a biglietto) deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. La ricevuta comprovante l'eseguito versamento deve essere allegata all'elenco di cui al comma precedente.

A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimettono al Ministero delle finanze, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, stabilisce, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici dei biglietti, che non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà ricuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 5 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alle Intendenze di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - redige regolare verbale delle operazioni suddette, che deve essere firmato dai membri presenti alle estrazioni.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente, si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1) da un'urna contrassegnata col numero romano I, nella quale sono ammesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici od associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, è estratta una lettera; questa indica la serie prima estratta;

2) da altre cinque urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali sono stati immessi alla presenza del pubblico, dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, viene estratto singolarmente un numero; i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiscono, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti siano i cinque zeri essi rappresentano il numero 100.000.

Finita l'estrazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri vengono nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripetono tante volte quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie o un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto, entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di c.c. postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in

matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 18.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle cinque lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 3 per ogni biglietto venduto;

b) il 18 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria.

Della somma residuata il 36 % costituisce la massa premi ed il 64 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . 70 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . 10 %

La massa premi è ripartita fra 3 grandi premi e 150 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti venduti ed estratti le cui matrici risultino pervenute in tempo utile all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

A favore dei venditori dei biglietti vincenti sono istituiti 3 grandi premi e n. 150 premi minori.

L'importo di ciascun premio è stabilito dal Comitato generale di direzione.

SPESE DI GESTIONE DELLA LOTTERIA

Art. 19.

La gestione della Lotteria è da considerarsi fuori bilancio soltanto per quanto riguarda la riscossione del prezzo dei biglietti e il pagamento dei premi.

Tutti i prelevamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - istituito a norma del precedente art. 9 occorrenti per il pagamento dei premi o per eventuali restituzioni e rimborsi di somme indebitamente versate, sono disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale può delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 20.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, detratte soltanto quelle previste nell'articolo precedente, sono a mezzo di postagiri passati dal detto conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alle prescritte fatture di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 3 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 18 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria di cui al precedente art. 19;

c) quota da ripartire a favore degli enti beneficiari, a norma dell'art. 18;

d) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, sono deliberate dal Comitato generale, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, (eccezion fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato) e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 18 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato generale di direzione, speciali compensi a favore del personale centrale e provinciale del Ministero delle finanze, che abbia contribuito per il buon esito della manifestazione. La relativa spesa è compresa nella quota del 18 % di cui al punto *b)* del presente articolo.

RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 21.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Il Ministro: PESENTI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - in liquidazione, sede sociale in Roma, via Condotti, 5, si trova nelle condizioni pre-

viste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Italiana « Commercio Oltremare » - S.I.C.O. - con sede in Roma, in liquidazione, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giustolisi Gaetano.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » - Saittab - con sede in Roma, via Ludovisi, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Hollaender Ogliani Federico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(632)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Carlo Orsi è nominato commissario straordinario del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(629)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 27 aprile 1945.

Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Ritenuta la necessità di vincolare la produzione del tonno e sottoprodotti conservati, per la successiva immissione al consumo in tipi ed a prezzi prestabiliti;

Sentito il Comitato interministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1945, la produzione del tonno e sottoprodotti conservati sott'olio, al naturale e sotto sale, è consentita esclusivamente nei tipi ed ai prezzi massimi di cui al successivo art. 3.

La merce prodotta ai sensi del precedente comma può essere venduta esclusivamente all'Alto Commissariato dell'alimentazione che provvede agli acquisti direttamente o a mezzo di ditte o enti incaricati e ne regola la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti dei prodotti di cui al successivo art. 3 sono tenute alla buona conservazione della merce fino alla cessione e sono obbligate a denunziare entro il 10 di ogni mese ai Commissariati regionali dell'alimentazione competenti per territorio la merce prodotta nel mese precedente, indicandone le caratteristiche essenziali, in qualità, peso e confezione.

Art. 3.

I tipi di tonno conservato e sottoprodotti di cui è consentita la fabbricazione ed i relativi prezzi massimi alla produzione sono i seguenti:

1) tonno sott'olio in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 300 il kg;

2) tonno al naturale in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 240 il kg;

3) tonno sotto sale e sottoprodotti, per merce nuda contenuta in barili da fatturarsi a parte:

a) tonno (netta): L. 150 il kg;

b) spinella: L. 110 il kg;

c) bozzonaglia: L. 90 il kg;

d) calli e spuntatura: L. 55 il kg.

I prezzi di cui al precedente comma s'intendono per merce in perfetto stato di conservazione, rispondente alle migliori norme tecniche e commerciali e possono, su richiesta motivata delle autorità regionali, essere maggiorati fino al massimo di 1/6 da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1945 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(650)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.

Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto il bando 26 maggio 1944, n. 26;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del bando 26 maggio 1944, n. 26, è modificato come segue:

« Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato può ordinare, sentito il procuratore generale militare, il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di qualsiasi durata inflitte a militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare od anche a reparti comunque in servizio di guerra.

Il differimento o la sospensione della esecuzione delle pene detentive non superiori ad anni cinque, inflitte ai militari suddetti, possono essere ordinati dal comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale militare che ha emesso la sentenza di condanna, sentito il procuratore militare del Tribunale stesso ».

Art. 2.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 aprile 1945

MESSE

(643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 maggio 1945 - N. 102

Rendita 3,50 % 1906		L.	112,80
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
Id. 5 % 1936		»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	87,55

Media dei titoli del 7 maggio 1945 - N. 103

Rendita 3,50 % 1906		L.	112,25
Id. 3,50 % 1902		»	94,50
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
Id. 5 % 1936		»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	87,50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 48 del 21 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(651)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 49 del 24 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato à partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(652)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.